



Processo UFSC

n. 32.1 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1er marzo 2020)

Procedura preparatoria al matrimonio

Operazione Procedura preparatoria al matrimonio

Procedura preparatoria al matrimonio

Visione sistematica	5
1 Ricezione della domanda	6
1.1 Competenza	6
1.1.1 In quanto al luogo	6
1.1.2 Per quanto attiene alla persona	6
1.2 Per quanto attiene alla forma	6
2 Verifica dei dati personali	6
2.1 Dati non rilevati nel sistema	6
2.1.1 Trascrizione dei dati dello stato civile dal registro delle famiglie	6
2.1.2 Documentazione dei dati dello stato civile	7
2.2 Dati disponibili	7
3 Informazione e consulenza	7
4 Esame	8
4.1 Identità	8
4.2 Domanda	8
4.3 Documenti	8
4.4 Requisiti legali	8
5 Ricezione della dichiarazione concernente i requisiti	9
5.1 In generale	9
5.2 Capacità e impedimenti al matrimonio	10
5.3 Figli nati prima del matrimonio	10
5.4 Uso del cognome	10
5.5 Cittadinanza	12
5.6 Dati statistici	12
6 Particolarità	13
6.1 Collaborazione	13
6.2 Cambiamento di domicilio	13
6.3 Domicilio all'estero	13
6.4 Diritto estero	13
6.5 Elusione del diritto in materia di stranieri	14
6.6 Misure contro i matrimoni forzati	16
7 Chiusura della procedura preparatoria	16
7.1 Conferma degli effetti del matrimonio	16
7.2 Esito	16
7.2.1 Comunicazione	16
7.2.2 Autorizzazione a celebrare il matrimonio	16
7.2.3 Certificato di capacità al matrimonio	16
7.3 Decorrenza del termine	17
7.4 Ritiro della domanda	17
7.5 Termine	17
8 Archiviazione dei documenti giustificativi	17
8.1 Documenti	17
8.2 Corrispondenza	18
8.3 Ritiro della domanda	18


Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutto il processo	Articolo modificato in base alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.
Numero 2.1	Precisazione dei dati.
Numero 4.3	Nuova versione.
Numero 4.5	Nuovo periodo finale.
Numero 5.1	Precisazione dei dati.
Numero 6.1	Precisazione dei dati.
Numero 6.5	Abrogato cfr. numero 1.1.
Numero 6.6 nuovo numero 6.5	Capoverso 6 completato con ulteriore obbligo di comunicazione.
Numero 7.1	Precisazione dei dati.
Numero 7.2.3	Nuova versione.
Numero 8.1	Nuovo capoverso 4.

Modifica dal 1° gennaio 2013	NUOVO
Numero 1.1.1	Adeguamento al nuovo diritto di protezione degli adulti.
Numero 3	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 4.4	Abrogato.
Numero 5.3	Precisazione dei dati.
Numero 5.4	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Nuovo numero 5.5	Adeguamento relativo alla cittadinanza (diritto dei cognomi).
Numero 6.1	Precisazione dei dati.
Numero 7.2.3	Esenzione dagli emolumenti per i certificati di capacità matrimoniale negli accordi con la Germania e l'Austria.

Modifica dal 1er marzo 2020	NUOVO
Numero 4.3.	Adeguamento alle nuove misure di lotta contro i matrimoni forzati.
Numero 6.4.	Adeguamento alle nuove misure di lotta contro i matrimoni forzati.
Numero 6.5	Rinvio alle direttive in materia.
Numero 6.6	Inserimento delle nuove direttive sulle misure di lotta contro i matrimoni forzati.
Numero 7.3	Adeguamenti dopo l'abrogazione del termine di attesa di 10 giorni prima della celebrazione del matrimonio.

Visione sistemica



1. Ricezione della domanda

- 1.1 Competenza
 - 1.1.1 In quanto al luogo
 - 1.1.2 Per quanto attiene alla persona
- 1.2 Per quanto attiene alla forma

2. Verifica dei dati personali

- 2.1 Dati non rilevati
 - 2.1.1 Trascrizione dei dati dello stato civile dal registro delle famiglie
 - 2.1.2 Documentazione dei dati dello stato civile
- 2.2 Dati disponibili

3. Informazione e consulenza

4. Esame

- 4.1 Identità
- 4.2 Domanda
- 4.3 Documenti
- 4.4 Requisiti legali

5. Ricezione della dichiarazione concernente i requisiti

- 5.1 In generale
- 5.2 Capacità e impedimenti al matrimonio
- 5.3 Figli nati prima del matrimonio
- 5.4 Uso del cognome
- 5.5 Cittadinanza
- 5.6 Dati statistici

6. Particolarità

- 6.1 Collaborazione
- 6.2 Cambiamento di domicilio
- 6.3 Domicilio all'estero
- 6.4 Diritto estero
- 6.5 Elusione del diritto in materia di stranieri
- 6.6 Misure di lotta contra i matrimoni forzati

7. Chiusura della procedura preparatoria

- 7.1 Conferma degli effetti del matrimonio
- 7.2 Esito
 - 7.2.1 Comunicazione
 - 7.2.2 Autorizzazione a celebrare il matrimonio
 - 7.2.3 Certificato di capacità al matrimonio
- 7.3 Decorrenza dei termini
- 7.4 Ritiro della domanda
- 7.5 Termine

8. Archiviazione dei documenti giustificativi

- 8.1 Documenti
- 8.2 Corrispondenza
- 8.3 Ritiro della domanda

1 Ricezione della domanda

1.1 Competenza

1.1.1 In quanto al luogo

L'esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio spetta, a scelta, all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio della fidanzata o a quello del fidanzato (art. 62 cpv. 1 lett. a OSC). Se i due fidanzati sono domiciliati all'estero, competente è l'ufficio dello stato che effettua la celebrazione del matrimonio (art. 62 cpv. 1 lett. b OSC).

Quando uno dei fidanzati è **in pericolo di morte**, l'ufficiale dello stato civile del **luogo di soggiorno** di tale fidanzato può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preparatoria (art. 63 cpv. 3 OSC).

1.1.2 Per quanto attiene alla persona

I collaboratori dell'ufficio dello stato civile e i mediatori linguistici, in occasione della procedura preparatoria del matrimonio, sono tenuti ad applicare le regole in materia di rikusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

1.2 Per quanto attiene alla forma

Per l'inoltro della domanda è opportuno utilizzare l'apposito modulo, anche se giuridicamente non sussiste alcun obbligo d'utilizzo di un modulo specifico. Non è richiesta l'autenticazione delle firme dei richiedenti.

La domanda può essere presentata in forma scritta o orale. I fidanzati dimoranti all'estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente (art. 63 cpv. 2 OSC). Non è necessaria la presenza delle persone interessate quando la domanda viene effettuata in forma scritta.

2 Verifica dei dati personali

2.1 Dati non rilevati nel sistema

La procedura preparatoria va **interrotta** se i dati concernenti lo stato civile di una delle due persone interessate non sono già stati documentati per via elettronica nel sistema.

Prima di proseguire con la procedura, occorre eseguire il **rilevamento retroattivo** (trascrizione dei dati di una persona svizzera o straniera dal registro delle famiglie nel registro di stato civile; art. 93 cpv. 1 lett. a OSC) o **documentare i dati dello stato civile** della persona straniera (rilevamento nel registro dello stato civile; art. 15a cpv. 2 OSC).

Una volta avvenuto il rilevamento retroattivo o il rilevamento nel registro dello stato civile, la procedura di preparazione **va riavviata senza indugio**.

2.1.1 Trascrizione dei dati dello stato civile dal registro delle famiglie

L'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza è invitato a trascrivere i dati concernenti lo stato civile della persona in questione dal registro delle famiglie a quello dello stato civile (rilevamento retroattivo). La collaborazione tra i vari uffici cantonali di stato civile è necessaria nel caso vi fossero più luoghi di attinenza.

2.1.2 Documentazione dei dati dello stato civile

Quando i dati della persona straniera interessata non sono rilevati né nel registro dello stato civile né nel registro delle famiglie, questa deve procurarsi tutti i documenti necessari alla documentazione dello stato civile attuale (art. 15 cpv. 2 OSC). Per la **documentazione dei dati attuali dello stato civile** (rilevamento) vanno presentati i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile nonché la cittadinanza (art. 64 cpv. 1 lett. b e c OSC). Di norma questi documenti sono allegati alla domanda. I documenti mancanti vanno presentati successivamente (vedi processo n. 30.3 «Rilevamento di cittadini stranieri»).

Se i documenti stranieri risultano incomprensibili o se vi è il pericolo che vengano interpretati in modo errato può essere ordinata una traduzione in una delle lingue ufficiali svizzere (art. 3 cpv. 4 OSC).

Se vi è il fondato sospetto che i documenti presentati all'ufficio dello stato civile siano stati contraffatti, falsificati o impiegati illecitamente, vengono ritirati e sottoposti alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale (art. 16 cpv. 7 OSC). L'autorità di vigilanza trasmette, per verifica, i documenti esteri la cui autenticità è messa in dubbio, alla rappresentanza svizzera competente nello Stato in cui si presume che l'atto sia stato rilasciato (art. 5 cpv. 1 lett. g OSC). Tale verifica è in genere soggetta a spese e può durare a lungo.

Nel caso in cui si tratta di prova di dati non controversi (art. 41 CC), l'autorità di vigilanza può autorizzare, nel caso singolo, la prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile (art. 17 OSC), se la persona tenuta a collaborare dimostra che dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si è rivelato impossibile o non può essere ragionevolmente preteso. Se i documenti non sono presentati, la ricezione di una dichiarazione concernente la propria identità è esclusa. Se i dati sono controversi o l'identità è incerta, la persona deve rivolgersi al giudice (art. 42 CC).

2.2 Dati disponibili

Non è necessario comprovare con documenti i dati dello stato civile di una persona svizzera o straniera se sono disponibili nel sistema (art. 16 cpv. 4 OSC).

Va verificato se i dati rilevati nel sistema e i dati da documentare sono **corretti, completi e aggiornati** (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). La persona interessata ne conferma per iscritto la correttezza (modulo 8.1).

Se risulta che i dati rilevati concernenti lo stato civile della persona interessata non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura va **interrotta**, poiché gli eventi non ancora documentati vanno prima provati e rilevati (art. 15 cpv. 3 OSC).

3 Informazione e consulenza

L'ufficio dello stato civile informa e consiglia gli sposi nell'ambito della prevista celebrazione del matrimonio. In particolare fornisce spiegazioni in merito ai **requisiti** per la celebrazione del matrimonio e agli **impedimenti**. Indica quali **documenti** vanno prodotti per l'aggiornamento dei dati dello stato civile e li rende attenti agli **effetti** del matrimonio sul cognome (art. 160 CC) e sulla cittadinanza (art. 161 CC) e alle relative implicazioni su eventuali figli comuni (art. 259 cpv. 1, 270, 270b e 271 CC).

Se necessario l'ufficiale dello stato civile dispone accertamenti supplementari o invita i fidanzati a rivolgersi, per problemi particolari, ai servizi competenti (art. 16 cpv. 5 OSC).

4 Esame

4.1 Identità

I fidanzati che si presentano all'ufficio dello stato civile per la prima volta devono legittimarsi con un documento (per esempio carta d'identità, passaporto) (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC). Va accertato in maniera adeguata che una persona non usi abusivamente i dati registrati o i documenti di un'altra persona per occultare o tacere illecitamente la propria identità (domande di controllo, nessuna domanda suggestiva).

L'autorità dello stato civile, se necessario, dispone accertamenti supplementari ed esige la collaborazione dei fidanzati che non sono in grado di produrre alcun documento d'identità, corredato da una foto, del loro Paese d'origine (art. 16 cpv. 5 OSC). Il libretto degli stranieri non è considerato una prova dell'identità.

4.2 Domanda

La domanda può essere inoltrata per posta sia dalla Svizzera sia dall'estero, oppure consegnata personalmente all'ufficio dello stato civile competente (art. 63 OSC), che mette a disposizione dei fidanzati il modulo Domanda in vista della preparazione del matrimonio. Anche le rappresentanze svizzere all'estero mettono a disposizione il modulo citato, perché venga opportunamente compilato.

4.3 Documenti

Gli atti **comprovanti lo stato civile** vanno presentati soltanto se i dati non sono ancora stati documentati nel registro dello stato civile, oppure se non sono corretti, completi o aggiornati (art. 64 cpv. 1 lett. b e c OSC).

Ambedue i fidanzati devono allegare il loro certificato di **domicilio** svizzero o straniero attuale (art. 64 cpv. 1 lett. a OSC).

In tale contesto va verificato se lo straniero soggiorna in Svizzera in conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri (art. 98 cpv. 4 CC; art. 66 cpv. 2 lett. e OSC).

Si applicano le direttive n. 10.11.01.02 del 1° gennaio 2011 sulla prova della legalità del soggiorno e sulla comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazione:

- ❖ i fidanzati e partner stranieri devono allegare un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la celebrazione del matrimonio.
- ❖ La decisione in merito alla legalità del soggiorno spetta alle **autorità di migrazione**.

4.4 Requisiti legali

Durante il colloquio preliminare in occasione dell'informazione e della consulenza va appurato, se è data la **capacità al matrimonio** e se non vi è alcun **impedimento**. Se vi è incapacità al matrimonio, impedimento, o se l'**identità** non è certa, la domanda volta alla preparazione del matrimonio verrà respinta.

Capacità al matrimonio (art. 66 cpv. 2 lett. c OSC):

- ❖ In occasione della **ricezione della domanda** entrambi gli sposi devono aver compiuto il 18° anno di età ed essere capaci di discernimento (art. 94 cpv. 1 CC). Non si può entrare nel merito della domanda se uno dei fidanzati non è capace di discernimento sia per una situazione momentanea (droga, alcool) sia per uno stato permanente (menomazione mentale, deficienza, impossibilità di comprendere significato e importanza del matrimonio).

Impedimenti al matrimonio (art. 66 cpv. 2 lett. d OSC):

- ❖ I fidanzati non possono essere parenti in linea retta per discendenza o adozione. Fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini non possono sposarsi tra di loro (art. 95 cpv. 1 CC).
- ❖ Il matrimonio è escluso se esiste un matrimonio antecedente contratto in Svizzera o all'estero (art. 96 CC) oppure se un'unione domestica registrata (art. 26 LUD) non è ancora stata sciolta. Un'unione domestica registrata a livello cantonale non rappresenta un impedimento al matrimonio. Se si tratta di un'unione registrata all'estero, la capacità al matrimonio è definita dal diritto applicabile (art. 65a LDIP). Essa rappresenta un impedimento al matrimonio se gli effetti sono paragonabili a quelli del diritto svizzero.

La domanda di procedura preparatoria al matrimonio va respinta anche se la persona straniera **non intende manifestamente costituire l'unione coniugale** bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 97a cpv. 1 CC), se si trattiene **in Svizzera illegalmente** (art. 98 cpv. 4 CC) o se sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati (art. 99 cpv. 1 n. 3 CC). Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato nell'ambito della loro attività ufficiale (art. 43a cpv. 3^{bis} CC).

5 Ricezione della dichiarazione concernente i requisiti

5.1 In generale

La dichiarazione di cui all'articolo 98 capoverso 3 del Codice Civile va raccolta in un ambiente appropriato all'importanza dell'evento. In casi motivati (disabilità, malattia, privazione della libertà) la dichiarazione può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali (art. 65 cpv. 3 OSC). Si tratta della fase decisiva della procedura preparatoria al matrimonio. La procedura non deve cominciare prima che tutte le chiarificazioni siano state fatte, tutti i documenti necessari siano stati prodotti, e la dichiarazione concernente la prova di dati non controversi sia stata fatta (art. 41 CC), rispettivamente dopo che il giudice abbia deciso nel caso di dati controversi (art. 42 CC).

I fidanzati devono deporre **di persona** la dichiarazione concernente i requisiti per il matrimonio; possono presentarsi presso l'ufficio dello stato civile da soli o insieme (art. 18 cpv. 1 lett. m OSC). Le firme sono rese in presenza dell'ufficiale dello stato civile, che le autentica. I fidanzati sono resi attenti al loro obbligo di dichiarare la verità, avvertiti delle **conseguenze penali** in caso di false dichiarazioni (art. 65 cpv. 2 OSC) e dell'impossibilità di celebrare il matrimonio se non vi consentono con libera volontà (art. 65 cpv. 1^{bis} OSC).

Se la **comprensione linguistica** tra gli sposi e l'ufficiale dello stato civile non è garantita, occorre far capo a un interprete. Egli è reso attento all'obbligo di tradurre fedelmente e avvertito delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione (art. 3 cpv. 2 e 3 OSC).

Gli sposi dichiarano esplicitamente che i dati e i documenti presentati sono attuali, esatti e completi (art. 65 cpv. 1 lett. a OSC).

5.2 Capacità e impedimenti al matrimonio

I fidanzati dichiarano esplicitamente di avere la capacità al matrimonio e che non vi sono impedimenti allo stesso (cfr. cifra 4.5).

5.3 Figli nati prima del matrimonio

I fidanzati dichiarano eventuali figli comuni nati prima del matrimonio. Se la nascita è stata documentata in Svizzera, o uno degli sposi possiede la cittadinanza svizzera, va verificato che i dati siano disponibili nel sistema (art. 16 cpv. 4 OSC).

Se manca il rapporto di filiazione con lo sposo, occorre preventivamente documentare il riconoscimento. Se esiste un rapporto di filiazione con un altro uomo, il figlio non può essere legalmente considerato figlio comune degli sposi.

5.4 Uso del cognome

Il cognome portato dopo il matrimonio sarà stabilito in occasione della procedura preparatoria nella quale gli sposi vengono informati delle possibilità che sono loro offerte. In linea di principio, vale la regola per cui con il matrimonio ciascuno degli sposi conserva il proprio cognome attuale (può essere mantenuto anche un doppio cognome formato sulla base della legge precedente).

Cognome coniugale

Nel corso della procedura preparatoria al matrimonio, gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler portare come cognome coniugale quello da nubile della sposa o quello da celibe dello sposo (art. 160 cpv. 2 CC). Ai fini di tale dichiarazione è irrilevante se il cognome da nubile o celibe scelto è uno dei nomi attualmente usato da uno degli sposi. Se ad esempio la sposa ha cambiato cognome in virtù di un matrimonio precedente e pertanto non porta più il proprio cognome da nubile, quest'ultimo può comunque essere scelto come cognome coniugale dagli sposi mediante la dichiarazione in questione ed essere portato da entrambi i coniugi dopo la celebrazione del matrimonio. La scelta è limitata a uno dei cognomi da nubile o celibe degli sposi. Un cognome acquisito mediante un matrimonio o un'unione domestica registrata precedente non può essere scelto come cognome coniugale.

Se gli sposi, in applicazione dell'art. 160 cpv. 2 CC, dichiarano di voler portare come cognome coniugale quello da nubile o celibe di uno dei due, e se uno degli sposi in seguito sottopone il suo nome al diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP), in determinate circostanze i coniugi dopo il matrimonio non portano comunque un cognome coniugale. In questi casi, il cognome coniugale stabilito in occasione della celebrazione del matrimonio vale anche per i figli in comune. Non occorre quindi rendere una dichiarazione secondo l'art. 160 cpv. 3 CC.

Nessun cognome coniugale

Se uno degli sposi non porta il proprio cognome da nubile o celibe in seguito a un matrimonio o un'unione domestica registrata precedenti e vorrebbe tornare al proprio cognome da nubile o celibe dopo la celebrazione del matrimonio attuale, durante la procedura di preparazione del matrimonio deve presentare una dichiarazione concernente il cognome secondo gli art. 30a o 119 CC. Contrariamente alla dichiarazione concernente un cognome coniugale, in questo caso si ha una dichiarazione concernente il cognome su cui la celebrazione del matrimonio non ha effetto; pertanto va gestita come una normale dichiarazione concernente il cognome nell'operazione Dichiarazione concernente il cognome (a pagamento). Per motivi tecnici, occorre necessariamente registrare rispettivamente documentare questa dichiarazione prima dell'apertura dell'operazione Procedura preparatoria al matrimonio (poiché in caso contrario i dati non vengono ripresi in maniera corretta nell'operazione Procedura preparatoria al matrimonio).

Determinazione del cognome dei figli

Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi durante la procedura preparatoria al matrimonio determinano il cognome dei figli comuni avuti prima del matrimonio o futuri, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubile. In casi motivati essi possono essere liberati da quest'obbligo. Va infatti rispettato il diritto al matrimonio secondo la CEDU e la Costituzione federale. È sufficiente che gli sposi dichiarino di non voler determinare tale cognome. In particolare non dovrebbero essere tenuti a spiegazioni che potrebbero ledere la loro sfera privata. Tale esenzione è esplicitamente menzionata nel modulo 3.0.1 «Procedura preparatoria al matrimonio: cognome e cittadinanza dopo il matrimonio» (in Infostar: nella maschera «determinazione del cognome» attivare il campo «esente»).

Per contro, nessuna liberazione dall'obbligo di determinare il cognome dei figli è possibile quando dopo il matrimonio gli sposi scelgono di non adottare un cognome coniugale, ma hanno già figli in comune nati prima del matrimonio. In questo caso sono obbligati a indicare quale dei loro cognomi da nubile o celibe debba essere trasmesso ai loro figli (fatto salvo il consenso del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno d'età, art. 270b CC). Se i figli nati prima del matrimonio portano lo stesso cognome (il cognome da nubile della sposa o quello da celibe dello sposo) e in assenza di un'espressa determinazione del cognome da parte degli sposi, si presume che il cognome attuale dei figli valga come cognome stabilito ai sensi dell'art. 160 cpv. 2 CC.

Si possono avere casi in cui il cognome da nubile o celibe scelto dagli sposi non è usato da nessuno di loro, ad esempio quando lo sposo non porta più il proprio cognome da celibe a seguito di un precedente matrimonio, e tale cognome è scelto come cognome per i figli. Ciò è consentito.

È inoltre possibile che entrambi gli sposi abbiano lo stesso cognome da nubile o celibe. Anche in tal caso è necessario decidere se i figli avranno il cognome del padre o della madre, poiché ciò è determinante per stabilire la loro cittadinanza cantonale e attinenza comunale (art. 271 cpv. 1 CC).

A tale riguardo, l'ufficiale dello stato civile, nell'ambito del suo obbligo di informare, deve attirare l'attenzione degli sposi su quanto segue:

Gli sposi che hanno stabilito il cognome da usare hanno, con la notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla nascita dello stesso, la possibilità di dichiarare che il bambino debba portare il cognome da nubile o celibe dell'altro genitore (art. 270 cpv. 2 CC). I genitori che in occasione della celebrazione del matrimonio sono stati liberati dall'obbligo di stabilire il cognome dei figli non hanno questa possibilità! Essi devono stabilire il cognome dei figli definitivamente in occasione della nascita del primo figlio e non possono appellarsi in seguito all'applicazione dell'articolo 270 cpv. 2 CC.

In casi di carattere internazionale (marito cittadino svizzero domiciliato in Svizzera → sottostà al diritto svizzero, moglie straniera domiciliata in Svizzera → sceglie di sottostare al diritto nazionale dello Stato d'origine, art. 37 cpv. 2 della legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP, RS 291]) può succedere che gli sposi non portino un cognome coniugale appellandosi all'applicazione del rispettivo diritto nazionale. In tal caso (a meno che non sia stata resa una dichiarazione secondo l'art. 160 cpv. 2 CC, vedi sopra) devono comunque avere la possibilità di scegliere, in base al diritto svizzero, il cognome dei propri figli in occasione della celebrazione del matrimonio. D'altra parte la circostanza di portare cognomi diversi che non si fonda sul diritto svizzero è sufficiente per liberarli dall'obbligo di definire il cognome dei propri figli (art. 160 cpv. 3 CC).

Se gli sposi stranieri sottopongono il loro cognome al diritto nazionale dello Stato d'origine, non è necessario definire il cognome dei loro figli. Ciò è esplicitamente menzionato nel modulo 3.0.1 «Procedura preparatoria al matrimonio: cognome e cittadinanza dopo il matrimonio» (in Infostar: nella maschera «determinazione del cognome» attivare il campo «nessuna»).

Casi internazionali

Il cognome di una persona è regolato dal diritto del Paese di domicilio (art. 37 cpv. 1 LDIP). Se il domicilio è in Svizzera è applicabile il diritto svizzero. Se il domicilio è all'estero si applica il diritto del Paese di domicilio, benché sia possibile un'eventuale rimando al diritto del Paese d'origine. In caso di cambiamento di domicilio legato al matrimonio è applicato il diritto del primo luogo di domicilio comune.

I cittadini svizzeri domiciliati all'estero possono sottoporre il loro cognome al diritto svizzero. I cittadini stranieri domiciliati in Svizzera possono sottoporre il loro cognome al diritto del Paese d'origine (art. 37 cpv. 1 LDIP).

Il cognome degli sposi e dei figli in comune va riportato nel modulo 3.0.1 «Procedura preparatoria al matrimonio: cognome e cittadinanza dopo il matrimonio».

Cognome della fidanzata e del figlio comune nato prima del matrimonio	prima del matrimonio	dopo il matrimonio
Gli sposi portano attualmente i loro cognomi da celibe e nubile (uomo 'Rossi', donna 'Bianchi')		
Possibilità 1: art. 160 cpv. 1 CC – Gli sposi non fanno nessun tipo di dichiarazione.		
Uomo Donna Figlio (art. 270 cpv. 1 e 2 CC)	Rossi Bianchi Bianchi o Rossi	Rossi Bianchi Bianchi o Rossi*
Possibilità 2: art. 160 cpv. 2 CC – Scelta del cognome da celibe dello sposo		
Uomo Donna Figlio (art. 270 cpv. 3 CC)	Rossi Bianchi Bianchi	Rossi Rossi Rossi*
Possibilità 3: art. 160 cpv. 2 CC – Scelta del cognome da nubile della sposa		
Uomo Donna Figlio (art. 270 cpv. 3 CC)	Rossi Bianchi Bianchi	Bianchi Bianchi Bianchi
*Dopo il compimento del dodicesimo anno d'età, il figlio deve acconsentire al suo cognome. Tale consenso deve essere reso in forma scritta nel modulo 3.0.1 «Procedura preparatoria al matrimonio: cognome e cittadinanza dopo il matrimonio». A tale scopo il modulo può essere inoltrato a un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare. La firma del figlio deve essere autenticata.		

5.5 Cittadinanza

Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale. Il figlio acquisisce la cittadinanza e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. Se assume il cognome dell'altro genitore, il figlio minorenne ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori (art. 271 CC).

5.6 Dati statistici

A scopo statistico, i dati concernenti la religione della persona sono da rilevare nella forma prescritta (art. 52 OSC).

6 Particolarità

6.1 Collaborazione

Se uno dei fidanzati non è in grado di presentarsi all'ufficio di stato civile, la dichiarazione può essere depositata in via eccezionale anche **presso un altro ufficio di stato civile** in Svizzera (art. 69 cpv. 1 OSC). In casi giustificati la dichiarazione può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali (art. 65 cpv. 3 OSC).

Gli sposi che risiedono all'estero possono rilasciare la dichiarazione presso una rappresentanza svizzera all'estero (art. 69 cpv. 2 OSC). Il documento, insieme agli altri atti, deve essere presentato immediatamente all'ufficio dello stato civile competente.

Se non possono comparire dinanzi alla rappresentanza svizzera all'estero, perché ad esempio il viaggio non può essere preteso, possono consegnare la dichiarazione con **autorizzazione** dell'ufficio di stato civile competente della procedura di preparazione in casi eccezionali anche nel luogo di domicilio estero in presenza di un pubblico ufficiale che autenticherà la firma (art. 69 cpv. 2 OSC). L'autorizzazione non necessita di una particolare forma. È rilasciata nel caso in cui non sia possibile comparire dinanzi alla rappresentanza svizzera di persona e in cui sia garantita la comprensione del contenuto e dell'importanza del documento.

In presenza di una dichiarazione autenticata da un pubblico ufficiale straniero, senza che sia stata precedentemente rilasciata un'autorizzazione (art. 69 cpv. 2 OSC), l'ufficio dello stato civile competente decide se l'autorizzazione può essere rilasciata a posteriori. Se occorre anche un'autorizzazione alla celebrazione del matrimonio è l'autorità di vigilanza competente a decidere sull'accordo a un'autorizzazione successiva (art. 73 cpv. 1 e 73 cpv. 3 OSC).

6.2 Cambiamento di domicilio

Un cambiamento di domicilio non incide sulla procedura avviata (art. 62 cpv. 2 OSC). La persona interessata deve tuttavia comunicare il cambiamento di domicilio avvenuto prima della celebrazione del matrimonio e provare che si è già annunciata presso il suo nuovo comune. Il nuovo domicilio verrà così preso in considerazione per la documentazione del matrimonio (comunicazione ufficiale all'amministrazione comunale).

6.3 Domicilio all'estero

Fidanzati stranieri domiciliati all'estero necessitano dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza del cantone in cui è prevista la celebrazione del matrimonio. Il certificato di capacità al matrimonio oppure, se questo non è ottenibile, la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio dello Stato di domicilio o di origine di entrambi i fidanzati, deve essere allegato alla domanda (art. 43 cpv. 2 LDIP; art. 73 OSC). Se le autorità del luogo di domicilio estero o dello Stato di origine dei fidanzati non rilasciano documenti di questo tipo, l'autorità di vigilanza appura se può comunque rilasciare l'autorizzazione alla celebrazione del matrimonio, poiché si può presumere che il matrimonio celebrato in Svizzera sarà valido anche nello Stato di origine o di domicilio. Se il riconoscimento del matrimonio pare dubbio l'autorizzazione alla celebrazione del matrimonio in Svizzera non viene rilasciata.

6.4 Diritto estero

La celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero (art. 44 LDIP). Non è possibile applicare il diritto estero. Ciò significa, ad esempio, che in Svizzera non possono essere celebrati matrimoni di minorenni.

6.5 Elusione del diritto in materia di stranieri

La domanda relativa alla procedura preparatoria al matrimonio verrà rifiutata quando la persona straniera non ha intenzione di creare un'unione coniugale ma, con il matrimonio, intende solamente eludere le disposizioni sull'ammissione e il soggiorno degli stranieri (art. 97a cpv. 1 CC). In questo contesto sono applicate le direttive n. 10.07.12.01 del 5 dicembre 2007 su matrimoni e unioni domestiche abusivi.

I **sospetti** riguardo a un matrimonio abusivo possono rafforzarsi durante la procedura preparatoria. Per questo motivo la stessa può venire interrotta in ogni momento, al fine di effettuare ulteriori **accertamenti**. I fidanzati vanno informati e va loro offerta la possibilità di dissipare tali sospetti mediante la produzione di documenti (ad esempio contratto di locazione comune, corrispondenza, fotografie, dichiarazioni scritte, ecc. [cfr art. 74a cpv. 2 OSC]).

In questo contesto va verificato lo statuto giuridico della persona interessata dal punto di vista del diritto degli stranieri (accesso ai dati nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC). È inoltre possibile richiedere l'incarto alla competente autorità in materia di stranieri, affinché possa essere stabilito se è ipotizzabile un abuso di diritto ai sensi dell'art. 97a cpv. 1 CC. Se la dimora di una persona straniera in Svizzera è stata definitivamente regolata dalla polizia degli stranieri, il motivo di elusione decade. Gli organi delle autorità competenti in materia di stranieri, le assicurazioni sociali, i controlli abitanti, le autorità fiscali e di tutela sono obbligati a rilasciare **immediatamente e gratuitamente** le informazioni richieste (art. 74a cpv. 4 OSC).

I fidanzati sono sentiti separatamente oppure, in via eccezionale, insieme se pare più opportuno per l'**accertamento della fattispecie** (art. 74a cpv. 2 OSC). L'audizione dei fidanzati va **verbalizzata**, affinché possano essere presentate le **prove** in caso di ricorso (art. 74a cpv. 5 OSC). Il verbale va firmato da tutti i presenti, in particolare anche dalla persona incaricata della traduzione. L'audizione e il verbale sono **gratuiti**. I costi di traduzione sono invece a carico delle persone interessate. Informazioni e pareri rilasciati per telefono o di persona, vanno riassunti in una nota scritta da consegnare.

In quanto ai motivi a un'eventuale elusione delle norme sugli stranieri, la prova d'abuso di diritto deve fondarsi su delle prove o dei fenomeni concomitanti che lasciano presumere un matrimonio fraudolento. I soli motivi non creano la prova di un matrimonio fraudolento.

Possibili motivi per eludere il diritto in materia di stranieri:

- ❖ dimora non regolata e senza la prospettiva di una sua regolamentazione da parte della polizia degli stranieri;
- ❖ regolamentazione del permesso di dimora scaduto senza la prospettiva che questo venga prolungato;
- ❖ termine di partenza fissato o espulsione imminente;
- ❖ entrata illegale senza prospettiva di un permesso di dimora.

Fatti ed effetti secondari che motivano il sospetto di un abuso del diritto al matrimonio e alla famiglia:

- ❖ domande ripetute e senza esito positivo concernenti la procedura preparatoria al matrimonio oppure la registrazione di un'unione domestica con partner sempre differenti;
- ❖ prove della riscossione di indennizzo per la celebrazione del matrimonio;
- ❖ assenza di comprensione linguistica,
- ❖ assenza di scelte di vita comuni e relazione fondata su una conoscenza reciproca di breve durata;
- ❖ assenza di conoscenze reciproche dei dati personali o dei rapporti familiari;
- ❖ importante differenza di età tra i fidanzati;
- ❖ ricorso a mediatori;
- ❖ dipendenza, coercizione e abuso;
- ❖ precaria situazione economica, malattia, tossicodipendenza e handicap.

In vista della decisione i diversi indizi vanno soppesati separatamente, ma anche tenendo conto del contesto.

Se ad **accertamenti conclusi** il sospetto si rivela **palesamente** fondato, il matrimonio va rifiutato con **decisione** impugnabile. La decisione deve essere recapitata separatamente ad entrambi i **fidanzati** e per conoscenza alle autorità di vigilanza del **Cantone di domicilio** dei fidanzati e all'autorità di vigilanza del **Cantone di origine**, se uno dei fidanzati possiede la cittadinanza svizzera (art. 74a cpv. 6 lett. a – c OSC). L'autorità di vigilanza del Cantone di origine ne tiene conto se deve decidere in merito al riconoscimento del matrimonio eventualmente concluso all'estero.

La decisione dovrà essere notificata **all'autorità cantonale competente in materia di migrazione** del Cantone (art. 74a cpv. 7 OSC) in cui la persona straniera è domiciliata (art. 82 cpv. 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA). Nell'ottica dell'assistenza amministrativa, va **comunicato** a quest'autorità anche quando è stata celebrata l'unione domestica, benché i dubbi concernenti l'abuso di diritto non siano stati completamente fugati. Le saranno messe a disposizione le fotocopie dei documenti prodotti durante gli accertamenti (art. 82 cpv. 3 OASA).

Nei casi in cui la domanda d'abuso non è posta, la divulgazione d'ufficio secondo l'art. 49 cpv. 1 OSC contiene l'obbligo di comunicare secondo l'art 82 cpv. 2 OASA; una comunicazione ulteriore all'autorità cantonale competente in materia di stranieri non è necessaria.

Il rifiuto di celebrare il matrimonio limita il diritto costituzionale al matrimonio e alla famiglia per motivi di abuso manifesto di diritto (art. 14 Cost). L'abuso di diritto non è protetto poiché è contrario al principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost). A causa della portata della decisione, le autorità sono obbligate a eseguire **quanto prima** la procedura concernente il rifiuto della celebrazione del matrimonio (art. 36 cpv. 1 Cost).

6.6 Misure contro i matrimoni forzati

L'ufficio deve rifiutare la sua partecipazione quando si presenta un caso di matrimonio forzato o di minorenni. L'ufficiale dello stato civile sospende la procedura e – a differenza della procedura prevista per la lotta contro i matrimoni fittizi – non procede all'audizione dei fidanzati, ma segnala immediatamente i fatti constatati alle autorità di perseguimento penale. Sono applicabili le direttive no 10.13.07.01 del 1° luglio 2013 sulle misure di lotta contro i matrimoni e le unioni domestiche registrate forzati.

7 Chiusura della procedura preparatoria

7.1 Conferma degli effetti del matrimonio

I fidanzati prendono atto degli effetti del matrimonio sul diritto del cognome e sul diritto di attinenza degli sposi e dei figli comuni. Firmano il modulo attestante gli effetti dopo il matrimonio (modulo 3.0.1) di cui, su espressa domanda, può essere rilasciata una copia. La procedura può essere conclusa indipendentemente dalla disponibilità di tale conferma.

7.2 Esito

7.2.1 Comunicazione

L'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati che il matrimonio può venire celebrato (art. 67 cpv. 2 OSC).

7.2.2 Autorizzazione a celebrare il matrimonio

Se i fidanzati desiderano unirsi in matrimonio presso un ufficio dello stato civile diverso da quello che ha espletato la procedura preparatoria, l'ufficiale dello stato civile rilascia loro un'autorizzazione (modulo 3.0.3) e mette a disposizione dell'ufficio dello stato civile prescelto dai fidanzati tutti i dati in forma elettronica. I fidanzati si presentano con tale autorizzazione alla celebrazione del matrimonio presso l'ufficio dello stato civile del luogo prescelto per la celebrazione (art. 101 cpv. 1 CC).

7.2.3 Certificato di capacità al matrimonio

Su richiesta, e in vista della celebrazione del matrimonio all'estero, viene rilasciato un certificato di capacità al matrimonio (modulo 3.81).

Gli accordi bilaterali con la Germania e l'Austria prevedono la **gratuità** dei certificati di capacità matrimoniale **rilasciati su richiesta dell'ufficio dello stato civile del luogo della celebrazione** (RS 0.211.112.413.6 e RS 0.211.112.416.3). Queste disposizioni convenzionali prevalgono sull'applicazione dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC, Allegato 1 «Prestazioni degli uffici dello stato civile», punto 10.2). Tutte le operazioni inerenti al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale (compimento della procedura preparatoria al matrimonio, allestimento del documento, trasmissione del documento all'ufficio dello stato civile richiedente) sono quindi esonerate dal pagamento di emolumenti. La gratuità implica inoltre la rinuncia a percepire spese cagionate dalle operazioni precedentemente menzionate (p. es. spese postali, rilascio di copie). Essa non è invece prevista per l'esecuzione di prestazioni supplementari come l'allestimento di altri documenti.

Anche l'accordo con l'Italia (RS 0.211.112.445.4) include un capitolo (III) sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, ma non prevede alcuna clausola di gratuità.

Per i certificati di capacità matrimoniale rilasciati in applicazione dell'accordo con l'Italia occorre riscuotere gli **emolumenti previsti dall'OESC**.

Su domanda di partner del medesimo sesso desiderosi di far registrare un'unione o di contrarre matrimonio all'estero, è rilasciata un'autorizzazione alla registrazione dell'unione domestica (modulo 11.0.3; non esistono moduli specifici per l'estero; cfr. Processo UFSC n. 32.5, n. 7.2.2), se tale documento è richiesto dall'autorità estera. Il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio è escluso; nella concezione svizzera il matrimonio è infatti una prerogativa delle coppie di sesso opposto e un matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone del medesimo sesso è riconosciuto in Svizzera come unione domestica registrata (cfr. art. 45 cpv. 3 LDIP).

7.3 Decorrenza del termine

Il matrimonio può essere celebrato durante i tre mesi che seguono la comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preparatoria. Anche il certificato di capacità al matrimonio per la celebrazione all'estero è rilasciato non appena la procedura preparatoria è terminata.

7.4 Ritiro della domanda

Se uno degli sposi ritira la domanda concernente la preparazione al matrimonio, la procedura avviata è interrotta e gli emolumenti e i disborso sostenuti fino ad allora sono messi a carico delle parti. I documenti presentati vengono restituiti separatamente alle persone interessate, alle quali viene chiesto di firmare una ricevuta.

I documenti di persone straniere utilizzati come pezze giustificative per il rilevamento dati nel registro dello stato civile (documentazione dello stato civile) devono essere archiviati. Gli originali possono essere sostituiti da fotocopie autenticate.

7.5 Termine

Decorsi tre mesi dalla notifica dell'esito positivo della procedura preparatoria, il matrimonio non può più essere celebrato (art. 100 CC e 68 cpv. 1 OSC). La procedura preparatoria, divenuta caduca nel frattempo, deve essere interamente rifatta se i fidanzati manifestano nuovamente la loro intenzione di unirsi in matrimonio.

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Documenti

La conferma degli effetti del matrimonio (modulo 3.0.1) e le eventuali dichiarazioni concernenti il cognome (inclusi eventuali dichiarazioni dei figli in merito al cognome) vanno conservate.

Con i documenti giustificativi deve anche essere archiviata una copia dell'autorizzazione al matrimonio (modulo 3.0.3) o del certificato di capacità al matrimonio (modulo 3.81).

Gli atti stranieri, presentati per il rilevamento della persona nel sistema di documentazione elettronico, devono essere archiviati quali documenti giustificativi per l'operazione «Per-sona» (rilevamento Persona).

Se è rilasciato un certificato di capacità al matrimonio, gli originali dei documenti stranieri presentati con la domanda devono essere restituiti. Vanno conservate fotocopie autenticate a prova della registrazione della persona.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata.

8.3 Ritiro della domanda

La richiesta scritta di ritiro della domanda concernente la procedura preparatoria al matrimonio va conservata. Può essere sostituita dalla conferma che attesta la consegna motivata dei documenti presentati.